

VERBALE TELEMATICO DI ACCORDO SINDACALE

*Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020
come modificato dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020*

Il giorno 9 aprile 2020, sono presenti:

- per **KIDILIZ GROUP ITALY S.R.L.** in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Fabio Cancelliere (*d'ora innanzi anche solo "l'Azienda"*), assista dall'Avv. Giovanni De Donno;
- per **FILCAM-CGIL NAZIONALE**, il Sig. Jacopo Dionisio, in qualità Funzionario Nazionale;
- per **FISASCAT-CISL NAZIONALE**, il Sig. Marco Demurtas, in qualità Funzionario Nazionale;
- per **UILTUCS NAZIONALE**, il Sig. Antonio Vargiu, in qualità Funzionario Nazionale.

Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del 18.3.2020, si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica, così come previsto dall'art. 22, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, stanti le misure restrittive previste dal D.P.C.M. 11/3/2020.

Premesso che:

- a) L'Azienda è una Società attiva nel settore del commercio di abbigliamento per bambini, con sede legale in Via Toscana 2, 41057, Spilamberto (Mo), matricola Inps 8711053326
- b) L'Azienda non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II- Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano *"applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro"*
- c) L' Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a)" del presente verbale, ha in forza, alla data odierna, una complessiva forza lavoro di n. 628 dipendenti, di cui 66 apprendisti, 561 impiegati e 1 dirigente. già in forza alla data del 17 marzo 2020;
- d) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio.
- e) L' Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, è necessitata alla richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020;
- f) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale (come da allegato 1) e in più di 5 Regioni;
- g) L'azienda con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, effettuata in data 18.3.2020, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 che qui si richiama integralmente e ad ogni effetto di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate;
2. L'Azienda, nel corso della call conference odierna, dopo aver ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale, ha rappresentato come, in conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23/2/2020, D.P.C.M. 1/3/2020, D.P.C.M. 4/3/2020, D.P.V.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020), si sia registrata inizialmente una repentina riduzione delle attività commerciali, successivamente interrotte integralmente a causa della chiusura di tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale a partire dalla data del 12/3/2020 per disposizioni della pubblica autorità;
3. Le parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;
4. In considerazione di quanto su illustrato in accordo con le OO.SS. presenti, l'Azienda richiederà per il proprio personale in forza, l'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.
5. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data **16/03/2020** e seguirà per 9 settimane, fino al **17/05/2020 interessando 35 apprendisti e 287 impiegati**, tutti già in forza alla data del 17 marzo 2020. **Per i lavoratori impiegati in unità site nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia la sospensione avverrà per 13 settimane ai sensi del DL. 9/2020 a partire dal 16/03/2020 e fino al 14/06/20 per n. 31 apprendisti e n. 274 impiegati.**
6. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutti i punti vendita d'Italia.
7. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali.
8. Ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D.L. 18/2020 l'integrazione salariale avverrà con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS. Al fine di attenuare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito, l'Azienda si impegna a garantire la maturazione completa dei ratei di ferie e ROL, tredicesima e quattordicesima, per il mese di marzo. Per i mesi successivi si richiama la "Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020", stipulata in data 30 marzo 2020 in presenza del Ministero del lavoro, delle confederazioni bancarie e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale Convenzione definisce una procedura di anticipazione, da parte delle banche che ne danno applicazione, dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l'emergenza Covid-19 a favore di tutti i lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020 per i quali sia previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps. La



società, al fine di garantire l'accesso alle anticipazioni sociali definite dalla Convenzione citata, si rende disponibile sin d'ora a fornire sostegno ai lavoratori dipendenti per la presentazione della domanda, la quale dovrà essere presentata ad una delle banche aderenti alla Convenzione stessa, allegando la documentazione secondo le procedure previste.

9. Per quei lavoratori a cui l'Istituto bancario abbia negato l'accesso alla procedura di anticipazione sociale definita dalla Convenzione, l'azienda si rende disponibile ad anticipare al 10 maggio 2020 i trattamenti di 14^e mensilità nella misura di 4/12 della stessa, qualora i dipendenti avanzino tale richiesta, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) Il lavoratore fornisca idonea documentazione di diniego di accesso alla predetta Convenzione da parte della Banca;
 - b) Che l'azienda abbia provveduto alla riapertura di almeno il 50% dei negozi sul territorio nazionale entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal 1 maggio 2020.
10. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore.
11. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione attraverso modalità semplificate di comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp) e a richiedere la conferma di avvenuta ricezione al lavoratore con il medesimo strumento di comunicazione.
12. Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.

Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020.

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.

Allegati ut sopra

Letto confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA

Segue allegato 1: elenco lavoratori e sedi

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS